



Promemoria del 9 aprile 2026

Malattia della lingua blu: informazioni importanti sulla riduzione retroattiva dei prezzi per i vaccini nel 2026

L'essenziale in breve

- La Confederazione contribuisce ai costi dei vaccini contro la malattia della lingua blu.
- Per il periodo di vaccinazione compreso tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026, i detentori di animali possono ottenere retroattivamente riduzioni sui prezzi per ogni animale e ogni sierotipo¹ a seguito di una vaccinazione completa (immunizzazione di base o vaccinazione di richiamo).
- La fattura dei vaccini deve essere conservata e il giornale dei trattamenti deve essere tenuto correttamente.
- I detentori di animali devono registrare le vaccinazioni effettuate nella Banca dati sul traffico degli animali entro il 31 agosto 2026.
- L'indennizzo sarà effettuato nel 2027 tramite i regolari conteggi BDTA.
- Le vaccinazioni dei camelidi del nuovo mondo devono essere registrate su <https://www.bdt.ch/it/vac>.
- Anche gli indennizzi per le vaccinazioni dei camelidi del nuovo mondo avverranno nel 2027, ma si baseranno su un conteggio unico.

Riduzione dei prezzi dei vaccini contro la malattia della lingua blu

La Confederazione contribuisce ai costi dei vaccini contro la malattia della lingua blu. Il Parlamento ha approvato per il 2026 un credito dell'ammontare di 5 milioni di franchi. Con questi fondi e sulla base dell'articolo 42 capoverso 1 lettera f della legge sulle epizootie (LFE), **i detentori di animali possono ottenere retroattivamente una riduzione sui prezzi per il vaccino somministrato per ogni animale vaccinato completamente e per ogni sierotipo¹**. Un animale è considerato vaccinato completamente se l'immunizzazione di base o la vaccinazione di richiamo è stata portata a termine secondo la relativa procedura come da indicazioni del produttore.

L'ammontare esatto delle riduzioni dei prezzi sarà definito nell'**autunno 2026** in base ai fondi disponibili e al numero complessivo di animali vaccinati completamente.

Per ricevere il pagamento, i detentori di animali devono compilare l'autodichiarazione degli animali vaccinati entro e non oltre il 31 agosto 2026. Con l'autodichiarazione si registrano i seguenti dati relativi agli animali vaccinati:

- la data di vaccinazione dell'animale. In caso di due vaccinazioni, deve essere registrata solo la data della seconda vaccinazione;
- che tipo di vaccinazione è stata effettuata, ovvero un'immunizzazione di base con una singola o doppia somministrazione del vaccino o una vaccinazione di richiamo con una singola somministrazione;

¹ È possibile ottenere al massimo una riduzione sui prezzi per il vaccino contro il BTV-3 e una per quello contro il BTV e il BTV-4 e il BTV-8. Per quanto concerne quest'ultimo si tratta generalmente di un vaccino combinato contro il BTV-4 e il BTV-8 e solo in casi eccezionali di un vaccino monovalente.

- quale vaccino è stato somministrato. Sono disponibili vaccini contro il BTV-3 e vaccini combinati contro il BTV-4 e il BTV-8. In casi eccezionali, può essere stato somministrato un vaccino monovalente contro il BTV-4 o il BTV-8. In questo caso, viene effettuato il pagamento relativo a una riduzione dei prezzi sul vaccino combinato più economico disponibile BTV-4 e BTV-8.

Per i bovini, gli ovini e i caprini, la registrazione avviene nella BDTA, mentre per i camelidi del nuovo mondo sul sito web separato www.bdta.ch/it/vac.

La fattura dei vaccini deve essere conservata. Essa vale infatti come giustificativo in caso di ispezione da parte dell'USAV. Indipendentemente dal fatto che la vaccinazione sia stata somministrata da un veterinario o sia stato solo distribuito il vaccino, la fattura deve indicare quanti animali sono stati vaccinati o per quanti è stato distribuito il vaccino. Il giornale dei trattamenti deve essere tenuto correttamente e presentato in caso di controllo. È necessario assicurarsi che i documenti indichino chiaramente quali animali (numero del marchio auricolare) sono stati vaccinati, quando e come.

L'indennizzo sarà effettuato nel 2027 tramite i regolari conteggi BDTA. Anche per i camelidi del nuovo mondo l'indennizzo avverrà nel 2027, ma sulla base di un conteggio unico. Questa procedura offre il vantaggio di permettere la gestione degli indennizzi direttamente tramite il sistema di conteggio di Identitas, al fine di evitare oneri amministrativi ingenti.

I detentori di animali sono responsabili della corretta registrazione dei dati nella BDTA o sul sito www.bdta.ch/it/vac. Se durante un controllo viene rilevata una registrazione errata dei dati, non verrà effettuato alcun pagamento relativo alla riduzione dei prezzi.